Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Lunedì, 8 giugno 1931 - ANNO IX — Numero 130

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecco:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26 — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 33:
Ministero delle finanze: 33ª estrazione delle obbligazioni 5 per cento create pel risanamento della città di Napoli effettuata in Roma il 18 maggio 1931.

(4056)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra diocesana d'arte sacra antica in Nola.

Con decreto 15 maggio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 199, il Comitato per la celebrazione del XV Centenario di San Paolino è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra diocesana d'arte sacra antica in Nola.

(4057)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **900**.

LEGGE 11 maggio 1931, n. **614**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **901**.

LEGGE 17 aprile 1931, n. **615**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio d'amministrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio d'ammi-

nistrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **902**.

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. **600**.

Riordinamento delle Commissioni locali di pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visto l'art. 72 del regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1419, col quale furono soppresse le Commissioni compartimentali e provinciali di pesca;

Udito il parere del Comitato permanente della pesca e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ciascun capoluogo di Provincia è costituita una Commissione locale per la pesca fluviale e lacuale, e presso ogni sede di compartimento marittimo è costituita una Commissione locale per la pesca marittima.

È compito delle Commissioni di dar parere, oltre che sulle materie previste dalle vigenti disposizioni, sul disciplinamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca nell'ambito della rispettiva circoscrizione, e di formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente alla pesca.

Art. 2.

Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale sono presiedute dal prefetto della Provincia.

Fanno parte di ciascuna Commissione:

a) un rappresentante dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori dell'industria della pesca, suoi prodotti ed affini, designati pel tramite del Ministero delle corporazioni, dalle rispettive organizzazioni sindacali competenti per territorio, od, in mancanza di esse, dalle organizzazioni nazionali di grado superiore;

b) il professore di zoologia della Regia università, o, in mancanza, il professore più anziano di zoologia di istituti medi locali;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) un rappresentante del Ministero delle corporazioni designato dal Ministero medesimo;

e) un ufficiale della Milizia nazionale forestale;

f) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca istituito nella Provincia a norma della legge 13 dicembre 1928, n. 2884.

Art. 3.

Le Commissioni locali per la pesca marittima sono presiedute dal comandante del compartimento marittimo.

Fanno parte di ciascuna Commissione:

a) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria della pesca, suoi prodotti ed affini, designati, pel tramite del Ministero delle corporazioni, dalle rispettive organizzazioni sindacali competenti per territorio, o, in mancanza di esse, dalle organizzazioni nazionali di grado superiore;

b) un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione, designato dalla Presidenza dell'ente;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) un rappresentante del Ministero delle corporazioni designato dal Ministero medesimo;

e) il professore di zoologia della Regia università, o, in mancanza, il professore più anziano di zoologia di istituti medi locali.

Art. 4.

I membri delle Commissioni di cui alle lettere *a*) ad *e*) dell'art. 2 e quelli di cui all'art. 3 sono nominati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e durano in carica tre anni.

Art. 5.

La convocazione delle Commissioni ha luogo a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o per iniziativa del presidente. Quando tuttavia si tratti di discutere della modificazione o soppressione di norme legislative o regolamentari in vigore, o di proporre la adozione di nuove norme, la convocazione non può essere indetta dal presidente se non dietro analoga richiesta del Ministero.

Art. 6.

Le prestazioni di tutti i componenti le Commissioni sono gratuite e non dànno luogo a rimborso di spese.

Art. 7.

L'art. 72 del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, ed il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1419, sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — CIANO — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 9. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 903.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 561.

Approvazione della convenzione aggiuntiva relativa al subentro della Società telefonica delle Venezie nell'esercizio della rete telefonica urbana di Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 506, approvante la convenzione con la Società telefonica delle Venezie per la concessione del servizio telefonico pubblico nella 2ª zona;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1931-IX fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte, e le Società « Telefonica delle Venezie » e « Telefoni Automatici Veronesi » dall'altra parte, pel subentro della Società concessionaria della 2ª zona nell'esercizio della rete telefonica urbana di Verona e relative estensioni.
La convenzione annessa, da considerarsi aggiuntiva a quella principale del 1925 sopra citata, è esente da tasse di registro e bollo a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 117. — MANCINI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1931-IX E. F., il 16 aprile in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, per l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici e alla presenza dei signori: comm. ing. Romualdo Regnoni, direttore di detta Azienda, e comm. ing. Alberto Fornò, capo reparto, testimoni cogniti ed idonei,
Sono comparsi:
da una parte: il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. Nicola Muratore, direttore capo di divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
e dall'altra parte: l'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti in rappresentanza della Società Telefonica delle Venezie, e il comm. prof. Ettore Moiraghi, rappresentante della Società Telefoni Automatici Veronesi (S.T.A.V.) con sede a Verona, come da procure in atti; persone tutte a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La predetta Società Telefoni Automatici Veronesi, legalmente rappresentata come sopra, dichiara di rinunciare come effettivamente rinuncia dalla data di cui all'articolo seguente agli impianti ed all'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico nella rete telefonica urbana di Verona e relative estensioni ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi, e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'art. 54 della convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Società Telefonica delle Venezie il 30 marzo 1925, (n. 1469 di repertorio, registrato a Roma Atti pubblici n. 22177 registro 440 li 8 maggio 1925. Gratis).

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi tra quelli di cui all'art. 1 della citata convenzione 30 marzo 1925 e sono dati in concessione alla Società Telefonica delle Venezie a decorrere dal 1° aprile 1931, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società Telefonica delle Venezie corrisponderà allo Stato la somma di L. 365.000 ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 30 marzo 1925.

* * *

Richiesto, ho ricevuto quest'atto, e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da tasse di bollo e registro a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine tre oltre parte della presente di un sol foglio uso bollo.

Firmati: *Giuseppe Pession.*
Nicola Muratore.
Gian Giacomo Ponti.
Ettore Moiraghi.
Romualdo Regnoni.
Alberto Fornò.
Mario Santini.

Registrato a Roma il 29 maggio 1931 Ufficio atti pubblici, n. 6741, libro I, vol. 12. — Gratis.

Il direttore: *Perroni.*

Numero di pubblicazione 904.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 616.

Concessione alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde con sede a Milano, per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Boffetto Venina (Sondrio) e a Sesto San Giovanni (Milano).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde di Milano chiede la rinnovazione della concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione col quale la Società su detta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde con sede a Milano, via Gabrio Casati, 1, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Boffetto Venina (Sondrio) e a Sesto San Giovanni (Milano).

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dall'11 marzo 1930. Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la Centrale elettrica del Venina (Sondrio) e la Stazione elettrica di Sesto San Giovanni (Milano) restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 1010 metri. Tale onda dovrà essere variata nei limiti del 20 % nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a dieci watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.
La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchesia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato articolo 15.

Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue 650.

A garanzia del pagamento del canone la Società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 650 sul conto corrente postale n. 1/434.

Per la prima volta il canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura che verrà indicata dalla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; per gli anni successivi dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sul conto corrente 1/434 intestato alla stessa Azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **905.**

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. **613.**

Autorizzazione dell'arruolamento, in deroga alle norme ordinarie, di 50 agenti di pubblica sicurezza specializzati in meccanica e radiotelegrafia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, riguardante la costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, col quale è stato approvato il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di prescindere per l'arruolamento degli agenti tecnici per le specialità meccanici e radiotelegrafisti dai requisiti generici richiesti dai numeri 2, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del predetto regolamento;

Considerata l'opportunità che gli aspiranti riconosciuti idonei siano all'atto dell'arruolamento nominati guardie in deroga all'art. 8 del su citato regolamento;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad arruolare nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza n. 50 agenti tecnici per le specialità meccanici e radiotelegrafisti in deroga ai requisiti richiesti dai numeri 2, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del vigente regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Gli aspiranti riconosciuti idonei all'atto dell'arruolamento saranno nominati guardie in deroga anche alle disposizioni contenute nell'art. 8 del regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 18. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **906.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **608.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Enrichetta-Giannino Luppis De Rammer », in Monguzzo.

N. 608. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Enrichetta-Giannino Luppis De Rammer » nel comune di Monguzzo (Como) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con una modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1931.
Norme per il prelevamento e l'uso del petrolio agricolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258;
Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1925;

Determina:

Art. 1.

L'importazione del petrolio in esenzione da dazio e da tassa di vendita, ai sensi del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, è consentita soltanto per il petrolio che venga colorato con rosso Somalia III (ex Sudan III) in modo che in ogni quintale di petrolio sia contenuto un grammo della sostanza colorante.

Potrà eventualmente essere ammesso anche altro colorante rosso con la denominazione e nelle proporzioni di miscela da stabilirsi.

Nessun carburante comunque colorato in rosso può essere venduto o adoperato se non vengano ottemperate le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

La richiesta per l'importazione del petrolio in esenzione da diritti di confine può essere fatta sulla stessa dichiarazione per importazione, oppure con apposita domanda al capo della dogana presso la quale deve avvenire la colorazione del petrolio in attesa dei successivi sdoganamenti.

Tanto nella dichiarazione doganale, quanto nella domanda deve essere esplicitamente indicato che il petrolio è destinato esclusivamente come combustibile nei motori di macchine agricole.

Art. 3.

L'aggiunta al petrolio della sostanza colorante debitamente approvata dal competente Laboratorio chimico delle dogane, e nelle prescritte proporzioni, si effettua negli spazi doganali, sotto la continua vigilanza di un funzionario della dogana e di un sottufficiale della Regia guardia di finanza.

Dell'avvenuta colorazione della quantità di petrolio da ammettersi in esenzione è compilato processo verbale, il quale deve essere allegato al registro di deposito modello A-4.

Sui documenti doganali emessi per lo sdoganamento del petrolio colorato nel modo predetto, deve risultare il nome della ditta cui il carburante è diretto, ed il luogo dove il medesimo sarà tenuto in deposito, in attesa della vendita.

Art. 4.

È consentito che le ditte importatrici di petrolio sottoposto a colorazione per essere impiegato ad uso agricolo, spediscano detto petrolio a sub-depositi situati anche in sede diversa da quella nella quale si trova il deposito principale per la diretta vendita ai consumatori.

Le società importatrici hanno l'obbligo di notificare alla Direzione superiore di dogana, nella cui giurisdizione ha sede il deposito principale, le località in cui hanno sede i subdepositi esistenti all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Per i sub-depositi che saranno istituiti successivamente, le ditte importatrici devono chiedere di volta in volta il preventivo nulla osta alla competente Direzione superiore di dogana la quale può negarlo qualora ragioni di ubicazione o di difficile riscontro delle operazioni vi si oppongano.

Contro l'eventuale diniego è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze.

Art. 5.

Della regolarità della gestione dei sub-depositi sono responsabili le ditte importatrici che li costituiscono.

Qualora però i sub-depositi non siano direttamente gestiti dalle società che li hanno costituiti, la responsabilità della gestione incombe ai rispettivi titolari, sempre quando i medesimi ne facciano conforme dichiarazione alla competente autorità doganale, e questa dichiari di accettarla, rimanendo ferma in caso contrario la responsabilità delle società predette.

Art. 6.

Per la spedizione del petrolio colorato dal deposito principale ai sub-depositi, le ditte importatrici emettono un avviso di spedizione, indicante la quantità del petrolio, gli estremi della relativa bolletta di sdoganamento, il deposito di provenienza ed il sub-deposito destinatario. L'avviso di spedizione è annotato a scarico nel conto del deposito principale e preso in carico del sub-deposito presso il quale l'avviso stesso dovrà essere conservato.

Dell'effettuata spedizione le ditte importatrici devono dare comunicazione scritta al direttore superiore di dogana, nella cui giurisdizione trovasi il sub-deposito.

Art. 7.

Il petrolio importato in esenzione di diritti di confine perchè destinato per uso agricolo non potrà essere ceduto se non a coloro (persone o ditte) che abbiano ottenuto dal competente ufficio provinciale della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, un « buono » per il ritiro del carburante medesimo.

Per ottenere il « buono » di prelevamento deve essere fatta, annualmente, denuncia dei motori posseduti al competente ufficio provinciale della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, con indicazione di tutti gli estremi relativi ai motori stessi, ai terreni di proprietà o in conduzione, ai lavori da eseguirsi e alla ditta dalla quale il motore è stato acquistato o si è avuto in uso.

Allo stesso ufficio è fatta denuncia altresì della cessione a qualunque titolo dei motori già dichiarati in nome proprio.

Il « buono » deve contenere le seguenti indicazioni:

a) ufficio emittente;
b) numero (di serie e d'ordine) e data del buono;
c) nome e cognome ed indirizzo del beneficiario;
d) quantità di petrolio espressa in chilogrammi;
e) motori da azionare;
f) lavori da eseguirsi e per conto di chi;
g) località nella quale il petrolio sarà consumato;
h) deposito dal quale il petrolio sarà prelevato.

È ammesso il prelevamento del petrolio a riprese, ma il « buono » è valido soltanto fino al 31 dicembre dell'anno nel quale è stato emesso, anche se usufruito parzialmente.

La quantità di petrolio concessa deve essere proporzionata al numero ed alla potenzialità dei motori posseduti e da adoperarsi dal beneficiario ed al periodo lavorativo dei motori stessi.

Il « buono » è inviato a cura dell'ufficio emittente al deposito presso il quale il beneficiario intenda di eseguire il prelevamento e i singoli prelevamenti possono essere fatti esclusivamente mediante presentazione di un « contro-buono » che l'ufficio provinciale della C.N.F.A. rilascia al beneficiario stesso.

Art. 8.

Il petrolio colorato in rosso, ammesso in esenzione dai diritti di confine deve essere usato solo come combustibile nei motori di macchine agricole.

Si intendono come tali tutte le macchine le quali, nell'ambito delle aziende agricole e per i bisogni delle medesime compiono operazioni di qualsiasi carattere strettamente agrario.

Può inoltre essere usato nelle trattrici e locomobili agricole circolanti isolatamente o con traino di macchine e attrezzi agricoli su strade pubbliche, in quanto dette trattrici e locomobili siano esonerate dai vincoli imposti per la circolazione stradale, nonchè negli stessi automezzi che abbiano ottenuto dall'ufficio competente della C.N.F.A un regolare « foglio di via » del quale deve essere inviata copia al competente Comando locale della Regia guardia di finanza, per il trasporto di prodotti agricoli e di sostanze di uso agrario dall'azienda agricola alla più vicina stazione ferroviaria o ad un magazzino di vendita o smaltimento dei prodotti agricoli e fertilizzanti, e viceversa, dall'azienda agricola ad uno stabilimento di trasformazione dei prodotti agrari, dalla casa colonica o dominicale all'azienda agricola, e viceversa, fra podere e podere della stessa azienda, o di più aziende aggregate ai fini dell'uso promiscuo di tali macchine.

Art. 9.

L'intestatario del « buono » ha facoltà di prelevare il quantitativo di petrolio colorato assegnatogli entro il termine di validità del buono stesso.

In caso di prelevamento parziale deve essere indicato nell'apposito spazio del « buono » la quantità di petrolio ritirata ogni volta e il beneficiario o il suo incaricato vi appone la propria firma.

Analoga annotazione firmata dal depositario viene fatta sul « contro buono » di cui deve essere munito il beneficiario od il suo incaricato.

È data facoltà alla C.N.F.A. di annullare parzialmente i buoni per le quantità non ancora prelevate mediante sbarramento e apposizione di timbro e di firma della persona a ciò delegata, nelle caselle relative ai prelevamenti non eseguiti.

Art. 10.

Il movimento del petrolio ammesso in esenzione di diritti di confine dovrà risultare da un registro di carico e scarico nel quale saranno annotate al carico le partite ricevute con riferimento alle relative bollette doganali ed allo scarico le quantità consegnate con indicazione dei buoni di prelevamento, ovvero degli avvisi di spedizione ai sub-depositi. Un analogo registro sarà, obbligatoriamente, tenuto dai subdepositi, sostituendosi, nel carico, la indicazione delle bollette di spedizione a quelle doganali.

Non più tardi del 10 luglio e del 10 gennaio, le ditte esercenti depositi di petrolio colorato per uso agricolo, manderanno alle dogane, nella cui giurisdizione i depositi stessi sono siti, una copia del registro di cui sopra, unendovi copia dello analogo registro dei sub-depositi.

Sarà ammessa una differenza, per evaporazione, calo e dispersione, tra le esistenze reali e le contabili, non superiore al 2 per cento, calcolato sulla quantità di petrolio introdotta nel deposito durante il semestre.

Per le deficienze che si riscontrassero in misura superiore a quella ammessa e per le quali — escluso il dolo — non fosse provato che la causa dipese da forza maggiore, le ditte depositarie dovranno corrispondere i diritti di confine, a termini della tariffa dei dazi doganali.

Art. 11.

Il direttore superiore della circoscrizione doganale, ricevute le copie dei registri di carico e scarico, provvederà per i necessari accertamenti presso i depositi ed i sub-depositi e per la verifica delle quantità di petrolio denunciate come rimanenze.

La spesa dei sopraluoghi e delle verifiche saranno a carico di chi gestisce il deposito o il sub-deposito.

Art. 12.

A prescindere dalle verifiche semestrali menzionate nell'art. 10, è in facoltà del direttore superiore della circoscrizione nella quale è sito il deposito o il sub-deposito, di disporre in qualsiasi tempo verifiche straordinarie dei depositi e dei sub-depositi di petrolio ammesso in esenzione di diritti di confine.

Gli agenti dell'Amministrazione e le guardie di finanza hanno facoltà di farsi esibire dai depositari i registri di carico e scarico ed i documenti relativi, e di compiere in qualsiasi luogo le verificazioni necessarie per accertare che il petrolio ammesso in esenzione non sia impiegato in usi diversi da quello per il quale fu fatta la concessione.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(4058)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1489.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncich Ruggero fu Pietro, nato a Trieste il 21 giugno 1896 e residente a Trieste, via Conti, 22, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Antoncich, nata Koritnik fu Francesco, nata l'8 febbraio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del ci-

tato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2545)

N. 11419-1490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antonsich Annunziata fu Giuseppe, nata a Trieste il 21 marzo 1864 e residente a Trieste, via G. Stampa, 6, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2546)

N. 11419-1491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonzich Guido fu Giacomo, nato a Trieste il 26 settembre 1895 e residente a Trieste, via Istituto, 5, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ida Antonzich nata Obresa di Giuseppe, nata il 28 agosto 1896, moglie;
2. Guido di Guido, nato il 29 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2547)

N. 11419-4619.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Anslovar di Giovanni ved. Losego, nata a San Vito (Lubiana) il 4 maggio 1871 e residente a Trieste, via Pilone n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Angiolari ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Luigia Anslovar ved. Losego è ridotto in « Angiolari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2733)

N. 11419-10661.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Bakarcic fu Cosimo, nato a Draga (Sussak) il 30 ottobre 1870 e residente a Trieste, piazza della Borsa n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baccarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bakarcic è ridotto in « Baccarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla Pajer in Bakarcic, nata il 3 maggio 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2734)

N. 11419-9970.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Becar fu Bartolomeo, nato a Trieste il 16 aprile 1902 e residente a Trieste, Triestenico n. 528, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beccari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Becar è ridotto in « Beccari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Moderz in Becar di Giovanni, nata il 19 aprile 1905, moglie;
2. Marcella di Ernesto, nata il 18 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2735)

N. 11419-2859.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bradac fu Giovanni, nato a Trieste, Santa Maria Madd. Inf. il 21 marzo 1893 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf., n. 737, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bardacci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bradac è ridotto in « Bardacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Lah in Bradac di Giovanni, nata il 22 gennaio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2736)

N. 11419-10663.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Buzan di Matteo, nato a Pinguente il 27 settembre 1881 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 658, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Buzan è ridotto in « Bussani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Vecchiet in Buzan di Santo, nata il 12 ottobre 1884, moglie;
2. Giordano di Matteo, nato l'11 novembre 1909, figlio;
3. Oscar di Matteo, nato il 10 maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2737)

N. 11419-10709.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Cech fu Andrea, nato a Trieste il 9 gennaio 1900 e residente a Trieste, via dell'industria n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecchini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Cech è ridotto in « Cecchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sidonia Suaier in Cech di Domenico, nata il 25 aprile 1903, moglie;
2. Aldo di Bruno, nato il 5 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2738)

N. 11419-9983.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Romana Dolinar fu Francesco ved. Ceglar, nata a Trieste il 4 maggio 1883 e residente a Trieste, via Giuliani n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cellari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Romana Dolinar ved. Ceglar è ridotto in « Cellari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma fu Rodolfo, nata il 5 ottobre 1907, figlia;
2. Vittoria fu Rodolfo, nata il 5 giugno 1913, figlia;
3. Laura fu Rodolfo, nata il 1° giugno 1920, figlia;
4. Carlo fu Rodolfo, nato il 30 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2739)

N. 11419-4369.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Cernigoi fu Giuseppe, nato a Santa Croce d'Aidussina il 30 agosto 1881 e residente a Trieste, via Commerciale n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Cernigoi è ridotto in « Neri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Diomira Ciulich in Cernigoi fu Baldassare, nata il 25 agosto 1883, moglie;
2. Giordano di Vittorio, nato il 13 settembre 1910, figlio;
3. Narciso di Vittorio, nato l'8 agosto 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2740)

N. 11419-10370.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Cetkovic fu Cristoforo, nata a Trieste il 20 agosto 1905 e residente a Trieste, via Filippo Corridoni n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Cetkovic è ridotto in « Cetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Sergio Cetkovic di Maria, nato il 14 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2741)

N. 11419-10524.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Cijak di Michele, nato a Contovello (Trieste) il 5 marzo 1903 e residente a Trieste, via Raffineria n. 3, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Cijak è ridotto in « Ciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2742)

N. 11419-10526.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Dorotea Cijak di Michele, nata a Barcola il 5 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Raffineria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Dorotea Cijak è ridotto in «Ciani».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2743)

N. 11419-2864.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Cogoy fu Luigi, nato a Trieste il 23 luglio 1878 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Cogoy è ridotto in « Coggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Dolejs in Cogoy fu Giovanni, nata il 16 aprile 1887, moglie;
2. Guido di Alberto, nato il 15 febbraio 1918, figlio;
3. Lidia di Alberto, nata il 18 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2744)

N. 11419-5442.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Dolgan fu Biagio, nato a Cossana il 17 ottobre 1869 e residente a Trieste, via San Cilino n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dogani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Dolgan è ridotto in « Dogani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Biscak in Dolgan fu Giuseppe, nata il 14 febbraio 1870, moglie;
2. Rodolfo di Francesco, nato il 21 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2745)

N. 11419-10532.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Fabjan fu Andrea, nato a Gorizia il 28 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Tagliapietra n. 5, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Fabjan è ridotto in « Fabiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Maurich in Fabjan di Antonio, nata l'8 giugno 1883, moglie;
2. Giovanni di Francesco, nato il 14 agosto 1908, figlio;
3. Laura di Francesco, nata l'8 ottobre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2746)

N. 11419-8477.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Merlak di Nicolò, nato a Trieste il 28 novembre 1897 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 152, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merlatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Merlak è ridotto in « Merlatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mirta Wran in Merlak di Carlo, nata il 20 gennaio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2749)

N. 11419-8741.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Mersich di Matteo, nato a Trieste il 16 novembre 1903 e residente a Trieste, via San Giacomo in Monte n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mersich è ridotto in « Mersini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2750)

N. 11419-6320.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Milanic di Giacomo, nato a Voisizza il 9 febbraio 1878 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Milanic è ridotto in « Milani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kovacic in Milanic fu Vincenzo, nata il 5 dicembre 1880, moglie;
2. Mario di Francesco, nato il 31 gennaio 1916, figlio,

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2751)

N. 11419-4970.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Minichreiter di Giovanni, nato a Trieste il 10 aprile 1877 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Minichelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Minichreiter è ridotto in « Minichelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Michelina Bacic in Minichreiter di Giovanni, nata il 7 ottobre 1879, moglie;
2. Eugenio di Eugenio, nato il 16 novembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2752)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti nel Collegio-convitto « Nicolò Tommaseo » di Zara.

È bandito nel Collegio-convitto « Nicolò Tommaseo » di Zara il concorso per titoli a sette posti gratuiti, due per 3/4 gratuiti ed uno semigratuito, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo della seconda sessione di esami.

Detti posti saranno conferiti a giovanetti appartenenti a famiglie italiane in disagiate condizioni economiche, residenti all'estero ed aspiranti a frequentare in Zara il Regio liceo-ginnasio, il Regio istituto tecnico, il Regio istituto magistrale e le scuole di avviamento al lavoro, nonchè a quegli alunni idonei a frequentare le classi elementari, le cui famiglie risiedano in località prive di scuole italiane.

Possono prendere parte al concorso anche i giovanetti appartenenti a famiglie italiane residenti nella Venezia Giulia, che intendano seguire i corsi del Regio istituto magistrale.

Le domande in carta libera, corredate di tutti i documenti prescritti, pure in carta libera, dovranno pervenire, per il tramite dei rispettivi Regi consolati d'Italia, al rettore del Convitto « Nicolò Tommaseo » in Zara, non più tardi del 1° agosto p. v.

I concorrenti della Venezia Giulia dovranno far pervenire le domande nello stesso termine fissato, e ugualmente corredate di tutti i documenti, direttamente al rettore del Convitto « Tommaseo ».

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) pagella scolastica o certificato equipollente;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) stato di famiglia;
e) certificato medico di sana costituzione fisica;
f) certificato di vaccinazione o di rivaccinazione;
g) certificato sulle condizioni economiche della famiglia, rilasciato, per i concorrenti residenti all'estero, dalla competente autorità consolare, e, per gli altri, dal Comune.

I documenti di cui alle lettere d), e), g) debbono essere di data recente e non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso di concorso.

Non saranno accolte domande per alunni che nell'anno scolastico 1930-31 non siano stati promossi.

Ciascun concorrente dovrà nella domanda esplicitamente dichiarare la specie del posto cui aspira (gratuito, per 3/4 gratuito o semigratuito) e, eventualmente se intende accettare un beneficio inferiore a quello richiesto ed anche l'ammissione a pagamento della intera retta.

I giovani, ai quali verrà conferito un posto con beneficio, non saranno ammessi in Convitto se non si presenteranno provvisti del corredo prescritto, in buone condizioni, e se non avranno fatto anticipatamente il pagamento della quota fissa e della eventuale aliquota per il quadrimestre settembre-dicembre 1931:

quelli a posto gratuito L. 40 per la sola quota fissa;

quelli a posto per 3/4 gratuito L. 40 per la quota fissa e L. 250 per la retta;

quelli a posto semigratuito L. 40 per la quota fissa e L. 500 per la retta.

Essi dovranno inoltre versare direttamente all'Economato del Convitto L. 200 a titolo di deposito per le spese di carattere personale (libri, oggetti di cancelleria, spese di manutenzione, ecc.).

I giovani che dai Regi consolati d'Italia, dai quali dipendono, siano stati ammessi al cambio di favore alla pari dovranno versare dette somme in dinari presso i medesimi Consolati e presentare quindi la relativa ricevuta al Convitto all'atto dell'entrata.

I concessionari di un posto gratuito o parzialmente gratuito decadranno da ogni diritto, a favore del concorrente successivamente classificato, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

La concessione dei posti sarà fatta, con giudizio insindacabile, dal Consiglio di amministrazione del Convitto, in legale adunanza, il quale darà la preferenza, dopo gli orfani di guerra, gli orfani per la causa nazionale ed i figli di mutilati ed invalidi di guerra, ai concorrenti inscritti all'Opera nazionale Balilla.

Zara, 15 maggio 1931 - Anno IX.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
On M. VACCARI, prefetto di Zara.

(4049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 21 maggio 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cantaluppi ing. Carlo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Como.

Banti ing. Gioacchino a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Pistoia.

Calderari ing. Attilio a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Bergamo.

Muratorio ing. Francesco a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Imperia.

Granata ing. Raffaele a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Cagliari.

Mochi ing. dott. Enrico a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Pesaro.

Tamaro avv. Gianfranco a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Trieste.

Maragnani dott. Leopoldo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Alessandria.

Porcelli prof. dott. Rodolfo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Livorno.

Pegoretti Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Trento.

Sig. Dioli Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Sondrio.

Sig. Sala Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Treviso.

Cav. uff. rag. Ercole Walter Ferme a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Roma.

Sig. Giovanni Ballanti a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Catanzaro.

(4055)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Pubblicazione dell'Annuario ufficiale della Regia aeronautica.

Il Ministro per l'aeronautica in esecuzione ed agli effetti dell'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, rende noto che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia aeronautica per l'anno 1931 contenente fra l'altro, i ruoli di anzianità dei personali civili della Regia aeronautica, secondo la situazione al 1° gennaio 1931.

Roma, 23 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BALBO.

(4046)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 132 — Numero del certificato provvisorio: 12094 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Cassa rurale di Sestu (Cagliari) — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 16726 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Cavedagni Alfredo fu Annibale, domic. in Bologna — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 9425 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Leopardi Balilla di Giulio, domic. in Roma — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 39074 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Belviso Gandolfo, domic. in Genova — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 139 — Numero del certificato provvisorio: 3712 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Comune di Lama dei Peligni (Chieti) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 9712 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Corda Raffaele fu Giuseppe, domic. in Siliqua (Cagliari) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 6613 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Di Caporiacco Gino fu Francesco, domic. in Udine — Capitale: L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 29060 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Lancia Bernardo, domic. in Morolo (Frosinone) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 11339 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Lautizi Nazzareno fu Angelo, domic. in Falerone (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4047)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 121.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.80	Oro	368.56
Svizzera	370.42	Belgrado	33.81
Londra	92.953	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	184 —	Norvegia	5.112
Belgio	2.662	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.534	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	70.925
Peso Argentino Oro	13.105	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	5.75	Rendita 3 % lordo	42.675
New York	19.101	Consolidato 5 %	82.975
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	78.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 124.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1522 — Data: 17 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Rainone Domenico di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3309)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	333055	70 —	Caudioto Salvatore fu *Ignazio-Pietro* minore sotto la p. p. della madre Mascari Chiara fu Francesco ved. di Caudioto *Ignazio-Pietro*, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Caudioto Salvatore fu *Pietro-Ignazio* minore sotto la p. p. della madre Mascari Chiara fu Francesco, ved. di Caudioto *Pietro-Ignazio*, dom. come contro.
»	357	45 —	D'Angelo Giuseppa fu Mario moglie di Pollara Castrense fu Giuseppe, dom. in Prizzi (Palermo) vincolata.	D'Angelo Giuseppa fu *Mariano*, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 % »	14709 218799	17,50 17,50	Guassardo Carlo di *Domenico*, dom. in Arboro (Novara) nella 1ª rendita, e dom. in Genova nella 2ª rendita ipotecate.	Guassardo Carlo di *Carlo-Domenico*, dom. come contro.
Cons. 5 % » » »	143261 143262 143263 143264	190 — 190 — 190 — 190 —	Rossi Renato, Rossi Elide, Rossi Alda, Rossi Virgilio di *Andrea* minori sotto la p. p. del padre, dom. in Urbino (Pesaro).	Rossi Renato, Rossi Elide, Rossi Alda, Rossi Virgilio di *Aggeo* detto *Andrea*, minori ecc., come contro.
»	387307	1.050 —	Tribandino Agnese fu Biagio ved. di Tribandino Giovanni e figli Tribandino Valentino, Virginia moglie di Marianini Umberto, Casimiro e Mario fratelli e sorella fu Giovanni, l'ultimo minore sotto la p. p. della madre Tribandino Agnese, predetta, eredi indivisi di Tribandino Casimiro fu Luigi, tutti domiciliati in Torino; con usuf. vital. congiuntamente a Roetti Luigi ed *Agnese* fratello e sorella fu Carlo, dom. in Carignano.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Roeti Luigi e *Maria-Agnese* ecc. come contro.
»	511953	280 —	Tribandino Agnese fu Biagio, ved. di Tribandino Giovanni, dom. in Torino; con ipoteca a favore di Roetti Luigi ed *Agnese* fu Carlo, dom. in Carignano.	Intestata come contro; con ipoteca a favore di Roetti Luigi e *Maria-Agnese* ecc. come contro.
»	511954	70 —	Intestata come la precedente; con usuf. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Roetti Luigi ed *Agnese*, nubile, fratello e sorella fu Carlo, dom. in Carignano.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Roetti Luigi e *Maria-Agnese*, ecc. come contro.
»	460937	940 —	Vaccaro Mario e *Franz* fu Amedeo, minori sotto la tutela di Chiurazzi Federico fu Gennaro, dom. in Napoli, vincolata.	Vaccaro Mario e *Francesco* fu Amedeo, minori ecc. come contro.
»	402337	160 —	Scaturro Giacomo, *Saverio*, *Rina* ed Eugenio di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Lecce.	Scaturro Giacomo, *Saveria detta Rina* ed Eugenio di Francesco, minori ecc. come contro.
»	265625	160 —	Villosio *Domenica* fu Pietro minore sotto la p.p. della madre Maero Maddalena fu Cesare ved. Villosio, dom. in Villanova Solaro (Cuneo).	Villosio *Lucia-Domenica* fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	969395	555 —	Grotti *Grandilia* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Rivellini *Rosa* ved. di Grotti Agostino, dom. in Lanzo d'Intelvi (Como).	Grotti *Grandiglia* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Rivellini *Rosalia*, vedova ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	285747	1.685 —	Romano *Giovanni*, Antonio, Luigi, Mario, Carmela e Maria di Alfredo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Cava dei Tirreni Salerno).	Romano *Giovanna*, Antonio ecc. come contro.
»	10646	295 —	Gatti *Maria* fu Giuseppe moglie di Rivolta Tommaso, dom. in Alessandria.	Gatti *Anna-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
»	377393	1.635 —	Campanari Romano ed Irina fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Illin* Inna fu Demetrio ved. di Campanari Vladimiro, dom. in Roma; con usuf. vital. ad *Illin* Inna fu Demetrio ved. di Campanari Vladimiro.	Campanari Romano ed Irina fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Ilin* Inna fu Demetrio ved. ecc. come contro; con usuf. vital. ad *Ilin* Inna, ecc. come contro.
»	374526	3.925 —	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Iljn* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Inna *Iljn* fu Demetrio vedova Campanari, dom. in Roma.	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Ilin* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Inna *Ilin*, ved. Campanari, dom. in Roma.
»	411855	280 —	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Illin* fu Demetrio ved. di Campanari Vladimiro, dom. in Roma; con usuf. vital. al *Illin* Inna fu Demetrio ved. Campanari, dom. in Roma.	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Ilin* fu Demetrio, ved. di Campanari Vladimiro, dom. in Roma; con usuf. vital. ad *Ilin* Inna fu Demetrio, ved. Campanari, dom. in Roma.
»	26744 Littorio	285 —	Campanari Irina e Romano fu Wladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Irma Flin* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. a *Flin Irma*, ved. Campanari, dom. in Roma.	Campanari Irina e Romano fu Wladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Inna Ilin* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. a *Ilin Inna*, ved. Campanari dom. in Roma.
»	236264	185 —	Boario *Buonaria* di *Giuseppe* minore sotto la p. p. del padre, dom. in Villadeati (Alessandria) vincolato di usufrutto.	Boario *Bonaria* di *Casimiro-Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	677	Cap. 1.700	Terragni *Rita* fu Domenico minore sotto la p. p. della madre Asnaghi Carlotta ved. Terragni.	Terragni *Margherita* fu Domenico, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	841	Cap. 1.000	Strifele *Maria* di Luigi minore sotto la p. p. del padre	Strifele *Antonia-Maria* di Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	394293	270 —	Lambardi *Elia* di Garibaldo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Savona (Genova).	Lambardi *Elvia* di Garibaldo, minore ecc. come contro.
»	213512	5 —	*Baldassarri* Stefano fu Giuseppe, dom. in Lovere (Bergamo).	*Baldassari* Stefano fu Giuseppe, dom. come contro.
»	213505	10 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	397713	180 —	*Pierro* Enrico di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Capezzano (Salerno).	*Pierri* Enrico di Antonio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3365)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 46).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	162934	100 —	*Vesta* Alberico fu Nicola, dom. in Chianche di Ceppaloni (Benevento).	*Testa* Alberico fu Nicola, dom. come contro.
3.50 %	55578	70 —	Sadurny Michele fu Bonaventura, dom. in Mongiana (Catanzaro); con usuf. vital. a Pisani *Filomena* fu Domenico, ved. di Sandurny Bonavenura, dom. in Mongiana (Catanzaro).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pisani *Maria-Filomena* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
»	559797	70 —		
»	564806	70 —		
»	572675	70 —		
»	583361	136,50		
»	610340	70 —		
Cons. 5 %	304571	205 —	Bonifazio Lino fu Giacomo, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Bonifazio Lino fu Giacomo *minore sotto la p. p. della madre Gerini Pierina di Santino ved. di Bonifazio Giacomo*, dom. come contro.
3.50 %	87788	840 —	Noaro *Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Genova, ipotecata.	Noaro *Francesco-Carlo-Felice* fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecata.
»	100626	560 —	*Novaro Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera, ipotecata a favore di Anna Canessa di Davide-Giuseppe moglie del titolare.	*Noaro Francesco-Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera, ipotecata a favore di Anna Canessa di Davide-Giuseppe *o Giuseppe*, moglie del titolare.
»	159203	182 —	Canessa Anna fu Davide-Giuseppe, interdetta, moglie di Noaro *Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera.	Canessa Anna fu Davide-Giuseppe *o Giuseppe*, interdetta, moglie di Noaro *Francesco-Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera.
»	170493	42 —	Canessa Anna fu *David*-Giuseppe, interdetta, sotto la tutela legale del marito *Carlo-Felice* Noaro, dom. in Genova.	Canessa Anna di *Davide*-Giuseppe *o Giuseppe*, interdetta, sotto la tutela legale del marito *Francesco-Carlo-Felice* Noaro, dom. in Genova.
»	237476	143,50	Canessa Anna fu *Giuseppe*, interdetta, sotto la tutela del marito *Carlo-Felice* Noaro, domiciliato in Bordighera.	Canessa Anna fu *Davide-Giusseppe o Giuseppe*, interdetta, sotto la tutela del marito *Francesco-Carlo-Felice* Noaro, dom. in Bordighera.
»	322611	413 —	Canessa Anna fu *David*-Giuseppe, moglie di *Carlo-Felice* Noaro fu Giuseppe, interdetta, sotto la tutela del marito, dom. in Bordighera, ipotecata.	Canessa Anna fu *Davide*-Giuseppe *o Giuseppe*, moglie di *Francesco-Carlo-Felice* Noaro fu Giuseppe, interdetta ecc. come contro, ipotecata.
»	248097	210 —	Noaro Camilla di *Carlo-Felice*, nubile, dom. in Bordighera.	Noaro Camilla di *Francesco-Carlo-Felice o Carlo-Felice*, nubile, dom. in Bordighera.
»	248098	210 —	Noaro *Giuseppina* di *Carlo-Felice*, nubile, domiciliata in Bordighera.	Noaro *Maria-Vittoria-Giuseppina* di *Francesco-Carlo-Felice*, o *Carlo-Felice*, nubile, domiciliata in Bordighera.
Cons. 5 %	305901	1.000 —	Canessa Anna fu *David*-Giuseppe vedova di Noaro *Carlo-Felice*, interdetta, sotto la tutela di Curlo Guglielmo di Bartolomeo, domiciliato in Genova.	Canessa Anna fu *Davide*-Giuseppe *o* Giuseppe, ved. di Noaro *Francesco-Carlo-Felice*, interdetta ecc. come contro.
»	305902	2.005 —	Noaro Camilla fu *Carlo-Felice*, moglie di Curlo Guglielmo, dom. in Genova, con usuf. a Canessa Anna fu *David*-Giuseppe, ved. di Noaro *Carlo-Felice*, interdetta sotto la tutela di Curlo Guglielmo, dom. in Genova.	Noaro Camilla fu *Francesco-Carlo-Felice o Carlo-Felice*, moglie di Curlo Guglielmo, domiciliata in Genova; con usuf. a Canessa Anna fu *Davide*-Giuseppe, ved. di Noaro *Francesco-Carlo-Felice*, interdetta, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	305441	35 —	Bianchi *Tersilde* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Brignoli Teresa fu Giuseppe, ved. di Bianchi Francesco, dom. in Sellere (Bergamo).	Bianchi *Giovanna-Tersilde* fu Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	347593	1.400 —	Cendali *Angela* di Antonio, moglie di Frontini Giovanni fu Saba, dom. in Como, vincolata.	Cendali *Lucia-Angela* di Antonio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	308237	440 —	*Fusi* Beatrice minore sotto la tutela legale della madre *Fusi* Giulia-Maria fu Federico, dom. in Perugia.	*Fuso* Beatrice minore sotto la tutela legale della madre *Fuso* Giulia-Maria fu Federico, dom. in Perugia.
» » » »	438593 399727 438594 399728	50 — 510 — 50 — 510 —	Cagnassi Pierina-Sabina-Giuseppina, Cagnassi *Giuseppina*, Cagnassi Maria-Olimpia-Adele, Cagnassi Maria } fu Felice minori sotto la p. p. della madre *Cagnassi* Lucia fu Filippo, ved. Cagnassi, dom. in Alba (Cuneo); con usuf. vital. a *Cagnassi* Lucia fu Filippo, ved. di Cagnassi Felice, dom. in Alba (Cuneo).	Cagnassi Pierina-Sabina-Giuseppina, Cagnassi *Pierina-Sabina-Giuseppina*, Cagnassi Maria-Olimpia-Adele, Cagnassi Maria } fu Felice minori sotto la p. p. della madre *Cagnazzo* Lucia fu Filippo ecc. come contro; con usuf. vital. a *Cagnazzo* Lucia fu Filippo, ved. di Cagnassi Felice, dom. in Alba (Cuneo).
»	355895	100 —	Chiesa Parrocchiale di Polesella (Rovigo); con usuf. vital. a Magani *Adele* fu Paolo, ved. di Sgobbi Nestore, dom. in Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Magani *Annunziata-Adele-Carolina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	356117	715 —	Manco Ugo fu Decio, dom. in Rovigo; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	356118	260 —	Sgobbi Coriolano fu Giovanni Maria, dom. in Firenze; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	356119	130 —	Sgobbi Giovanni fu Giovanni Maria, dom. in Verona; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	356120	85 —	Sgobbi Luciano fu Giovanni Maria, dom. in Bologna; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
» »	71412 71413	915 — 220 —	Andreoli *Caterina* di Edoardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cerano Intelvi (Como).	Andreoli *Luigia-Caterina-Amelia* di Edoardo, minore ecc. come contro.
3.50 % » »	232271 400296 576107	59, 50 24, 50 59, 50	Gandini Antonia-Maria fu *Andrea*, moglie di Mussa Giovanni-Carlo-Francesco, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), vincolata.	Gandini Antonia-Maria fu *Stefano-Andrea*, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	364876	985 —	*Giffoni* Carolina fu Luigi, moglie di Barone Gilberto, dom. in Tropea (Catanzaro).	*Giffone* Carolina fu Luigi, moglie ecc. come contro.
»	344704	250 —	Danese *Giuseppa* fu Francesco, *nubile*, dom. in Nardò (Lecce); con usuf. vital. a Viva Concetta fu Raffaele, nubile, dom. in Nardò.	Danese *Maria-Giuseppa* fu Francesco, *moglie di Viva Pasquale*, dom. in Nardò (Lecce); con usuf. vital. come contro.
»	157067	50 —	Pennisi *Giovanni* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pietrelcina (Benevento).	Pennisi *Giovanna* di Nicola, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 7ª serie	1606	Cap. 22.000 —	Nervi Angelo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Crivelli *Anna-Maria* fu Angelo ved. Nervi.	Nervi Angelo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Crivelli *Maria* fu Angelo, ved. Nervi.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: GIARROCCA.

(3983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 43.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	93404	385 —	Cilluffo Giovanna-Maria-Leonarda fu Antonino, moglie di Giacalone *Vito*, dom. in Partinico (Palermo).	Cilluffo Giovanna-Maria-Leonarda fu Antonino, moglie di Giacalone *Leonardo-Vito*, domiciliata come contro.
» Prest. Nazion.	3156	1.030 —	Almansi *Albertina* detta Berta di Eugenio, moglie di Hirsch Giulio fu Cesare, dom. in Ferrara.	Almansi *Ester-Albertina* detta Berta di Eugenio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	371297	1.575 —	Di Giovinazzo *Oliva-Livia* di Gioacchino, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Bari, vincolata di usufrutto.	Di Giovinazzo *Olivia-Ada-Rosaria* di Gioacchino, minore ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
»	163721	750 —	Musso *Giovanni* fu *Battista*, dom. in Alba (Cuneo).	Musso *Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista*, dom. come contro.
»	355598	3.700 —	Musso Giovanni-Battista fu *Battista*, dom. in Alba (Cuneo).	
»	57362	375 —	*Ienna* Giuseppe di Rocco, dom. in Genova; con usuf. a Compautico Fausta fu Francesco, ved. Casabona.	*Iemma* Giuseppe di Rocco, dom. in Genova; con usuf. come contro.
»	57363	375 —	*Ienna Bianca* di Rocco, moglie di Foà Cesare, dom. in Genova; con usufrutto come la precedente.	*Iemma Maria* di Rocco, moglie ecc. come contro e con usufrutto come contro.
3.50 % » »	285002 285051 273042	91 — 420 — 140 —	Cremona *Ida* di Luigi, moglie di Rabellino Federico fu Giovanni, dom. in Milano nella prima e seconda rendita, e dom. in Torino nella terza rendita.	Cremona *Teresa-Ida-Clotilde* di Luigi, moglie ecc. come contro.
»	216861	175 —	Cremona *Ida-Daria* di Luigi, nubile, dom. in Canelli (Alessandria).	Cremona *Teresa-Ida-Clotilde* di Luigi, nubile, dom. come contro.
3.50 % Mista » » »	1453 4023 4024 5107	7 — 70 — 70 — 35 —	Siervo *Raffaele* fu Michele dom. in Lagonegro (Potenza).	Siervo *Giuseppe-Michele-Raffaele* fu Michele, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3128)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.